



GIUNTA REGIONALE

SPORTELLO REGIONALE AMBIENTALE

via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'AQUILA □ tel. 0862/3631 - fax 0862/363475 □ web: <http://sra.regione.abruzzo.it/>

DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE

CCR-VIA – COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Prot. n° RA/241972 del 24-09-2015

Alla ditta
CIVITALUPARELLA WIND S.R.L.
Via Gramsci, 14,
ROMA

SPEDITO

e p.c.

Alla REGIONE ABRUZZO
Servizio politica energetica, qualità dell'aria, e SINA
Via Passolanciano, 7512
PESCARA (PE)

PRATICA PROT. N° 201502154 del 06/08/2015
DITTA: CIVITALUPARELLA WIND s.r.l.
OGGETTO: Richiesta di proroga del provvedimento di V.I.A. - giudizio 1616 del 25/11/2010
LOCALIZZAZIONE: Comune di CIVITALUPARELLA - loc. Colle del vento
PROCEDIMENTO: Proroga ai sensi del comma 6 dell'art.26 del D.Lgs. 152/06

Si trasmette in allegato copia conforme del giudizio N° 2559 del 17/09/2015 con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale si è espresso in merito al progetto specificato in premessa.

Come disposto nel suddetto giudizio, si trasmettono in allegato copia delle osservazioni acquisite.



IL DIRETTORE GENERALE
Presidente del CCR-VIA
(avv. Cristina Gerardis)

**CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA
VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE****Giudizio n° 2559 del 17/09/2015****Prot n° 201502154 del 06/08/2015****Ditta proponente** CIVITALUPARELLA WIND s.r.l.**Oggetto** Richiesta di proroga del provvedimento di V.I.A. - giudizio 1616 del 25/11/2010**Comune dell'intervento** CIVITALUPARELLA **Località** loc. Colle del vento**Tipo procedimento** Proroga ai sensi del comma 6 dell'art.26 del D.Lgs. 152/06**Tipologia progettuale** D.Lgs. 152/06, all. III, lettera c bis**Presenti (in seconda convocazione)****Direttore** avv. C. Gerardis (Presidente)**Dirigente Servizio Tutela Val. Paesaggio e VIA** ing. D. Longhi**Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale** dott. A. Iovino**Dirigente Politica energetica, Qualità dell'aria** dott.ssa I. Flacco**Dirigente Servizio Politiche del Territorio****Dirigente Politiche Forestali:****Dirigente Servizio Affari Giuridici e Legali** avv. M.E Di Cesare (delegata)**Segretario Gen. Autorità Bacino****Direttore ARTA** dott.ssa Di Croce (delegata)**Dirigente Servizio Rifiuti:** ing. G. Piselli**Dirigente delegato della Provincia.****Dirigente Genio Civile AQ-TE****Dirigente Genio Civile CH-PE****Esperti esterni in materia ambientale**

presente atto, composto di
 0 fogli e di n. 5... fac-
 cende. L'originale alresampiere
 depositato agli atti.

UFFICIO REGIONALE IMPATTO AMBIENTALE
 RESPONSABILE
 (Ing. Serafino Martini)



Istruttore

geom. Di Ventura

Pagina 1

Relazione istruttoria

vedi sintesi allegata



GIUNTA REGIONALE

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta CIVITALUPARELLA WIND s.r.l.

per l'intervento avente per oggetto:

Richiesta di proroga del provvedimento di V.I.A. - giudizio 1616 del 25/11/2010

da realizzarsi nel Comune di CIVITALUPARELLA

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio

Intervengono:

-Il sig. Andrea de Angelis, per l'Associazione Salviamo L'orso con delega di Lipu e Mountain Wilderness

-il sindaco Maria Giuseppe Finamore e avv. Helbert Sinome per Comune del Comune di Villa Santa Mria

-il sindaco del comune di Civitaluparella

-l'avv. Diana Pesci vicepresidente del Comitato Difesa del Comune di Civitaluparella

Tutti gli intervenuti consegnano documentazione contenente osservazioni che vengono acquisite in atti.

Illustrano brevemente il contenuto delle osservazioni che hanno consegnato. In particolare riferiscono che di aver appreso per caso della discussione, in data odierna, della istanza di proroga, senza che sia intervenuto l'avvio del procedimento.

Rilevano inoltre che la ditta chiede la proroga del parere di novembre 2010 che in realtà è solo una presa d'atto delle prescrizioni contenute in quello di giugno 2010, che oggi è scaduto e quindi non può essere prorogato.

Inoltre riferiscono che, ai sensi del Dlgs 152/2006, il termine quinquennale attiene alla "realizzazione" degli interventi, che ad oggi sono nemmeno iniziati. Ricordano inoltre che l'autorizzazione unica è stata prima rilasciata e poi dichiarata decaduta, dal competente Servizio regionale, a causa delle dichiarazioni difformi rese dalla stessa ditta.

Non appare, pertanto, corretta la giustificazione addotta dalla stessa ditta del prolungarsi dell'iter autorizzativo.

In particolare la rappresentante del Comitato, che afferma di intervenire a nome della cittadinanza, fa rilevare ancora che la richiesta di proroga non è supportata da una motivazione.

Infine fanno rilevare che l'unica condizione per ottenere la proroga è attestare le immutate condizioni ambientali, cosa non vera come evidenziato da recentissimi studi che hanno evidenziato la presenza di varie specie non rilevate in precedenza e quindi non monitorate.

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE**DI RINVIO PER LE MOTIVAZIONI SEGUENTI**

Si ritiene opportuno consentire alla ditta di controdedurre le osservazioni acquisite in atti in data odierna.

In ragione del notevole lasso di tempo trascorso dalla presentazione del progetto, la ditta verifichi in particolare, anche attraverso l'esame dei piani di gestione dei SIC, l'eventuale modifiche del contesto ambientale.

I presenti si esprimono all'unanimità.

avv. C. Gerardis (Presidente)

ing. D. Longhi

dott. A. Iovino

avv. M.E Di Cesare (delegata)

dott.ssa I. Flacco

ing. G. Piselli




GIUNTA REGIONALE

dott.ssa Di Croce (delegata)

De Iulis

(segretario verbalizzante)

Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.



ANAGRAFICA DEL PROGETTO

Oggetto: Realizzazione parco eolico – Richiesta proroga provvedimento V.I.A.;

Proponente: CIVITALUPARELLA WIND s.r.l. – Via Gramsci, 14 – ROMA;

Ubicazione intervento: Comune di Civitaluparella (CH) – località Colle del Vento;

Responsabile azienda proponente: Amm.re unico Dr. Giovanni PODINI;

Riferimenti normativi: D. Lgs. 152/2006 e smi, art. 26 comma 6.

Cronistoria

Al fine di permettere al Comitato una compiuta valutazione sulla richiesta in esame, si riporta un breve riassunto sull'iter procedurale della pratica stessa, per gli aspetti di propria competenza.

Con nota del 9/10/2009, acquisita al nostro protocollo al n° 18089 in data 13/10/2009, la ditta Civitaluparella Wind s.r.l. attivò un procedimento di “Valutazione di Impatto Ambientale” per la costruzione di un impianto eolico, da realizzarsi nel comune di Civitaluparella in località colle del vento, mediante la posa in opera di dodici aerogeneratori per una potenza complessiva di 24 MW; il progetto prevedeva, inoltre, la realizzazione di una stazione elettrica, ubicata nel territorio comunale di Villa Santa Maria, e di linee elettriche in cavo interrato ed in parte in cavo aereo per il collegamento fra gli aerogeneratori stessi e la citata stazione.

Con “giudizio” n° 1506 emesso nella seduta del 29/06/2010, pubblicato dalla Ditta interessata sul BURA n° 59 del 15/09/2010, il CCR VIA, in qualità di autorità competente in materia, espresse “parere favorevole” con le seguenti prescrizioni:

“- con l'esclusione delle pale eoliche ricadenti sulle particelle percorse da incendi;
- siano messe in atto tutte le misure di mitigazione previste ed indicate nelle relazioni di monitoraggio floro-faunistico presentate;
- vengano effettuati i due anni di monitoraggio successivi alla entrata in esercizio dell'impianto, come indicato nelle linee guida. Ogni sei mesi dovrà essere presentata relazione agli uffici della Regione competenti per la valutazione di incidenza. Qualora al termine del monitoraggio sia verificata l'incidenza dell'impianto sulle specie di uccelli e chiropteri dovrà essere interrotto il funzionamento dell'impianto stesso.

- sia esclusa la pala n.12 in quanto ricade in un'area D1 destinata ad impianti produttivi agricoli; la realizzazione di tale pala precluderebbe l'attuazione delle previsioni urbanistiche del PRG vigente”.

Con nota n° 30910AR611/mc/clw del 30/09/2010, acquisita al nostro protocollo al n° 12193 in data 7/10/2010, la ditta Civitaluparella Wind s.r.l., a seguito del “giudizio” sopra richiamato, ci trasmise in duplice copia la documentazione afferente il recepimento delle prescrizioni impartite dal CCR VIA riproponendo un nuovo lay out dell'impianto, mediante l'eliminazione dell'aerogeneratore n° 12 e della viabilità d'accesso allo stesso e, relativamente all'eliminazione delle pale eoliche dalle aree percorse da incendio, una “relazione tecnica agronomica” (sotto forma di perizia giurata) con la quale si dimostrava che solo l'aerogeneratore n° 5 ricadeva in area vietata e comunicandoci, di conseguenza, la sua eliminazione.

Con “giudizio” 1616 del 25/11/2010, per il quale non si hanno notizie sulla pubblicazione, il CCR VIA espresse “parere favorevole” alle proposte di adeguamento alle prescrizioni.

A seguito di tali “giudizi” e delle risultanze della conferenza dei Servizi, con Determinazione n° 15/194 del 15 luglio 2014, il Servizio regionale competente (energia) autorizzava, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto con A.U. n° 506.



La determina di autorizzazione, così come i “giudizi” VIA nn° 1506 del 29/06/2010 e 1616 del 25/11/2010, nonché tutti gli altri pareri positivi rilasciati dalle Amministrazioni, sono stati impugnati, dai Comuni di Villa Santa Maria e di Civitaluparella dinanzi al TAR – Sez. Pescara.

Con Determina DA13/40 del 19 febbraio 2015 il Servizio regionale competente (energia) ha dichiarato la “decadenza” dell’A.U. n° 206 del 15/07/2014 “...poiché la stessa attiene ad un progetto non corrispondente al progetto valutato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale”.

A seguito di ciò il TAR, con sentenze 209/210 e 211 dichiarava cessata la materia del contendere in ordine ai citati ricorsi proposti dalle Amministrazioni comunali citate e del ricorso proposto dall’associazione LIPU.

Sintesi della richiesta


Con nota n 0236-15 AR del 5/08/2015, pervenuta via PEC stessa data ed acquisita al nostro protocollo al n° 2154 in data 6/08/2015, la ditta Civitaluparella Wind, per il tramite del suo amministratore unico ci ha richiesto, in applicazione dei dettami del comma 6 dell’art. 26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la proroga del provvedimento di V.I.A. espresso con “giudizio” 1616 in data 25/11/2010 per ulteriori 3 (tre) anni e 8 (otto) mesi.

Nella citata nota la Ditta interessata dichiara che l’impianto non è stato realizzato a causa del protrarsi dell’iter autorizzativo.

Con ulteriore nota, pervenuta tramite PEC in data 31/08/2015 ed acquisita al nostro protocollo al n° RA 0221915 in data 2/09/2015, la Ditta interessata ci ha trasmesso una integrazione nella quale si precisa che il “giudizio” del quale si chiede la proroga è riferito all’installazione di dieci aerogeneratori ed alle opere connesse; che nel frattempo non sono intervenute modifiche al progetto valutato con il citato giudizio ad eccezione dell’eliminazione dell’aerogeneratore 7, e dell’annessa strada di servizio, in attuazione delle indicazioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo; e, che l’attuale lay out dell’impianto è composto, quindi, da 9 aerogeneratori per una potenza complessiva di 18 MW.

Si riportano di seguito i contenuti di cui al comma 6 dell’art. 26 del D.Lgs. 152/06 nel suo testo in vigore (tratto da De Agostini):

“I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.”



f



COMUNE DI CIVITALUPARELLA

COD. FISC. 81002250694

Prov. di Chieti

REGIONE ABRUZZO
18 SET. 2015
PART. I.V.A. 01312420696
Prot. N. RA/236589

Comune di CIVITALUPARELLA

Partenza

Prot. N°0002165 del 16-09-2015

Categoria 1 classe 1



REGIONE ABRUZZO
17 SET. 2015
SERVIZIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
[Signature]

Spett.le

REGIONE ABRUZZO

Direzione Affari della Presidenza
Politiche Legislative e comunitarie
Programmazione, parchi territorio
Valutazioni Ambientali Energia
Servizio tutela, valorizzazione del
paesaggio e valutazione
ambientale

VIA LEONARDO DA VINCI N. 1
67100 L'AQUILA

OGGETTO:-Istanza di proroga del provvedimento di V.I.A ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. avanzata dalla Ditta Civitaluparella Wind s.r.l. **OSSERVAZIONI.**

Preliminarmente, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Capo III della legge 241/1990, si ritiene che la comunicazione di avvio del procedimento di proroga, in ragione degli interessi sottesi al procedimento di VIA e alle opere che ne costituiscono oggetto, debba essere effettuato mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un avviso inerente l'avvio del procedimento di proroga, munito dei contenuti previsti all'articolo 8, comma 2, della legge 241/1990.

In ogni caso, la comunicazione "obbligatoria" dell'avvio di un procedimento amministrativo di proroga, effettuata esclusivamente attraverso l'indicazione tra gli ordini del giorno della seduta del CCR VIA del 17/09/2015 non può essere considerata un'adeguata e corretta forma di pubblicità e deve ritenersi lesiva dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione che governano l'azione amministrativa.

Difatti, il Comune di Civitaluparella il cui territorio è interessato dall'impianto eolico de quo ha avuto conoscenza *aliunde*, casualmente e solo tardivamente dell'avvio del suddetto procedimento, senza, peraltro, che gli sia stato concesso alcun termine per la presentazione di osservazioni e senza nemmeno poter esaminare il contenuto dell'istanza di proroga avanzata dalla ditta Civitaluparella Wind s.r.l.

LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO È OBBLIGATORIA PER I SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE È DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI E PER QUELLI CHE PER LEGGE DEBbono INTERVENIRVI. "ART 7 L. 241 DEL 1990".

Soltanto in data odierna (16.09.2015) perveniva al Comune, dopo esplicita richiesta scritta da parte dell'ente, copia della istanza della Civitaluparella Wind avente ad oggetto: "Realizzazione di un parco eolico in località Colle del Vento nel Comune di Civitaluparella (CH). Ditta Civitaluparella Wind srl. Richiesta di proroga del provvedimento di V.I.A. ai sensi dell'art.26 - comma 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i."

TALE ISTANZA DI PROROGA È TALMENTE GENERICA NELLA MOTIVAZIONE DA CONSIDERARSI DI FATTO IMMOTIVATA.

Venendo ora a considerare gli aspetti più propriamente procedurali, l'Art. 26 del Decreto Legislativo 152/2006, testo unico sull'ambiente, così come modificato dal d. lgs. 4/2008 prevede che i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro 5 anni dalla PUBBLICAZIONE del provvedimento V.I.A.



COMUNE DI CIVITALUPARELLA

Prov. di Chieti

COD. FISC. 81002250694

PART. I.V.A. 01312420696

Trascorso detto periodo, la procedura deve essere reiterata, salvo proroga concessa su istanza del proponente dall'autorità che ha emanato il provvedimento; tale norma si applica ai procedimenti avviati successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. 4/2008, che risale a febbraio 2008.

E' indiscutibile che tale termine si applichi anche al progetto proposto dalla ditta Civitaluparella Wind, poiché l'avvio del procedimento risale al 19/06/2008.

Il progetto in questione veniva sottoposto alla valutazione del comitato di coordinamento regionale in data 29/06/2010; per tale data pervenivano presso la Regione Abruzzo diverse osservazioni, tra cui:

- Osservazioni della L.i.p.u. del 22/12/2008;
- quelle del WWF del 22/12/2008;
- quelle del Comune di Civitaluparella;
- quelle del Comune di Fallo;
- quelle della soc. Ecowatt.

All'esito della seduta del 29/06/2010, con il giudizio 1906/2010, il comitato V.I.A. esprimeva parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

-esclusione delle pale eoliche ricadenti sulle particelle percorse da incendi; siano messe in atto tutte le misure di mitigazione previste ed indicate nella relazione di monitoraggio floro-faunistico presentate;

-vengano effettuati due anni di monitoraggio successivi all'entrata in esercizio dell'impianto, come indicato nelle linee guida. Ogni sei mesi dovrà essere presentata relazione agli uffici della Regione competenti per la valutazione di incidenza. Qualora al termine del monitoraggio sia verificata l'incidenza dell'impianto sulle specie di uccelli e chiroterti dovrà essere interrotto il funzionamento dell'impianto stesso.

-sia esclusa la pala n.12 in quanto ricade in un'area D1 destinata ad impianti produttivi agricoli; la realizzazione di tale pala precluderebbe l'attuazione delle previsioni urbanistiche del PRG vigente.

Successivamente, in data 25/11/2010, il comitato di coordinamento regionale, su istanza della soc. Civitaluparella Wind, inspiegabilmente si pronunciava su un non meglio precisato adeguamento alle prescrizioni di cui al giudizio 29/06/2010 n.1506.

IL VERBALE ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 25/11/2010 NON SOSTITUISCE QUELLO PRECEDENTE, MA LO INTERPRETA, tanto che non risulta instaurata una nuova procedura di V.I.A., non risulta effettuata una nuova pubblicazione, non risulta avviato il procedimento di ritiro del giudizio concluso con il pare n.1506/2010.

Il verbale n.1606 del 25/11/2010 non è stato mai oggetto di pubblicazione, a conferma che è stata la stessa Regione a qualificarlo quale mero atto interpretativo dell'unico giudizio V.I.A. (il n. 1506/2010). **Pertanto, l'istanza della soc. proponente ha ad oggetto un atto che non è un parere V.I.A., mentre il parere V.i.A. rilasciato dalla Regione in merito al progetto è scaduto in data 29/06/2015, non avendo la società realizzato le opere.**

Per concludere delle due l'una: o il provvedimento n.1616 del 25/11/2010 è meramente interpretativo dell'unico giudizio VIA del 29/06/2010 e, in tal caso, la ditta avrebbe dovuto richiedere - nei termini previsti dal T.U. A. - la proroga di quest'ultimo, oppure, se si ritiene che il provvedimento in questione rappresenti un autonomo parere VIA, il medesimo è da ritenere irrimediabilmente nullo in quanto adottato senza il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge (NON RISULTA NEMMENO PUBBLICATO, vanificando di fatto ogni possibilità di autonoma impugnativa del medesimo).

Le argomentazioni esposte potrebbero considerarsi esaustive in ordine alla illegittimità della richiesta, tuttavia, per completezza di esposizione si ritiene che l'istanza di proroga, anche se avesse



COMUNE DI CIVITALUPARELLA

Prov. di Chieti

COD. FISC. 81002250694

PART. I.V.A. 01312420696

avuto ad oggetto il parere VIA del 29/06/2010, era da ritenersi infondata nel merito, per le motivazioni che seguono:

- 1) **L'Art. 26 del Decreto Legislativo 152/2006, testo unico sull'ambiente, così come modificato dal d. lgs. 4/2008, disciplina il termine ultimo per la conclusione dei lavori e non il termine d'inizio dei lavori e dunque presuppone che l'esecuzione dell'opera sia stata quantomeno avviata.** Inoltre, la richiesta di proroga, prevista eccezionalmente dalla legge, richiede una situazione di oggettiva e comprovata necessità, non imputabile alla ditta. Nella fattispecie la società, non solo non ha iniziato l'opera, ma non ha neanche ottenuto l'autorizzazione unica, poiché quella rilasciata dalla Regione è stata annullata con determina dirigenziale di decadenza, non impugnata, in quanto l'autorizzazione ottenuta dalla Ditta la n. 206 era relativa "ad un progetto non corrispondente al progetto valutato in sede di valutazione di impatto ambientale" e gli atti relativi sono stati rimessi alla Procura della Re pubblica competente.
- 2) alcuni atti presupposti al rilascio del parere sono scaduti, quali ad es., il nulla osta paesaggistico prot. n°7258 del 18/06/2010 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo;
- 3) il quadro conoscitivo del contesto ambientale, adeguatamente approfondito e monitorato da recentissimi studi (Mario Pellegrini et al. 2014-2015, *Monitoraggio sulla vegetazione, la flora e la fauna nell'area vasta occupata in parte da una centrale eolica nel territorio di Civitaluparella, Montelapiano e Montebello sul Sangro (CH)*), risulta sostanzialmente modificato; infatti, da recenti ricerche funzionali alla valutazione delle incidenze per un progetto eolico in area contermine, le quali si sono avvalse di monitoraggi specifici e tecniche mai utilizzate prima nel territorio in oggetto, risulta accertata nell'area del progetto e nella "vasta area" di riferimento la presenza di alcune specie di fauna prioritarie e *habitat* di eccezionale interesse conservazionistico. In sintesi, negli stessi studi:
 - a) Viene accertata la presenza di esemplari di gatto selvatico (*Felis silvestris*, , Allegato IV Direttiva 92/43/CEE) nelle immediate prossimità dell'area di progetto (area di riproduzione, con presenza di giovane). Si dà per certa la presenza della specie nell'area di progetto. In generale, il comprensorio vasto è una delle aree migliori per la specie nell'Italia peninsulare.
 - b) si può affermare la presenza di un branco di lupi (*Canis lupus*, Allegati II e IV Direttiva 92/43/CEE) con sito di *rendez-vous* all'interno della contermine area SIC "Bosco di Paganello". Una visione d'insieme più ampia e rapportata al contesto circostante induce a considerare il sito SIC come un'importante area di riproduzione intermedia che si frappona tra i boschi più in quota del Parco Nazionale della Majella, ed il fondovalle del fiume Sangro, occupato da altri branchi di più recente formazione.
 - c) l'accertamento della presenza dell'orso (*Ursus arctos marsicanus*, , Allegati II e IV Direttiva 92/43/CEE), rilevata nel 2014 nel SIC delle Cascate del Verde e Abetina di Rosello, identifica l'area - vista anche la prossimità dell'area di presenza certa dei Monti Pizi - non più come margine più esterno dell'areale ma come area periferica quasi interna alla distribuzione dell'orso nell'area vasta. Va conseguentemente ed urgentemente aggiornato in sede regionale il quadro di riferimento in materia "conservazione dell'orso/PATOM".
 - d) in base alle ultime evidenze, oltre alle 5 specie di chiroteri incluse nell'allegato II della direttiva *Habitat*, per la zona di Civitaluparella, si ritiene possa essere presente anche la nittola (*Nyctalus noctula*), specie di interesse comunitario che presenta altezze di volo particolarmente elevate ed è pertanto particolarmente esposta a rischio di collisione con le turbine.



COMUNE DI CIVITALUPARELLA

Prov. di Chieti

COD. FISC. 81002250694

PART. I.V.A. 01312420696

e) Viene accertata la presenza di diverse specie ornitiche incluse in Direttiva 79/409/CEE; tra queste, il nibbio reale (*Milvus milvus*), il succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), latottavilla (*Lullula arborea*), averla piccola (*Lanius minor*), il picchio rosso mezzano (*Picoides medius*) inserite nell'allegato I della stessa Direttiva. L'area vasta è risultata inoltre, importante luogo di passaggio per specie in migrazione, in caccia, e/o alla ricerca di nuovi territori (tra queste, incluse nella Direttiva 79/409/CEE: aquila reale, albanella reale, falco pellegrino).

La contestuale valutazione d'incidenza inclusa nella relazione al progetto di ENERM srl insistente in area contigua a quella in oggetto, individua nelle categorie di RISCHIO GRAVE l'impatto sui rapaci, MOLTO SIGNIFICATIVO per i chirotteri, SIGNIFICATIVO per il gatto selvatico e CONTENUTO (ma effettivo) per lupo ed orso.

5) l'Ente con delibera di Giunta n. 43 del 25.08.2014 ha formulato, in relazione al piano di gestione SIC Bosco Paganello, osservazioni con conseguenziale richiesta di divieto di sviluppo di impianti eolici industriali aventi una potenza complessiva maggiore di 200 KV, tenendo conto della potenza dell'intero impianto e non dei singoli aerogeneratori, nel SIC Bosco Paganello e in una *buffer area* di 5 Km attorno al perimetro del SIC. Inoltre, si è avanzata alla Regione, altresì, richiesta di previsione di trasformazione dell'intera IBA in zona di protezione speciale attraverso il coinvolgimento con gli altri SIC dell'IBA e con la Regione Abruzzo, utile alla conservazione dell'intera meta popolazione di nibbio reale e non solo di singole coppie.

Tanto premesso, **SI CHIEDE CHE IL COMITATO VOGLIA RIGETTARE LA RICHIESTA DI PROROGA DEL PROVVEDIMENTO N. 1616 DEL 25/11/2010, POICHÉ INFONDATA IN FATTO ED IN DIRITTO.**

Si allega copia delibera di Giunta Comunale n.43 del 25.08.2014.

Civitaluparella, li: 16.09.2015



IL SINDACO
Dr.ssa Alba Loredana PESCHI



COMUNE DI CIVITALUPARELLA

(Prov. di Chieti)

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 43 Del 25-08-2014

Oggetto:

PIANO GESTIONE SIC " BOSCO PAGANELLO" . OSSERVAZIONI

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di agosto alle ore 11:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

PESCHI ALBA LOREDANA	SINDACO	P
DI CICCIO TONI	VICESINDACO	P
DE LIBERATO EMILIANO	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 2 ed assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor PESCHI ALBA LOREDANA in qualità di SINDACO. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, il Segretario Signor ACCONCIA DOMENICO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione, indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a comunicazione	S
Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N

Gest. /	Cap.-... /	Imp..... /	Liq..... /	Mandato /.....
Gest. /	Cap.-... /	Imp..... /	Liq..... /	Mandato /.....
Gest. /	Cap.-... /	Imp..... /	Liq..... /	Mandato /.....
Gest. /	Cap.-... /	Imp..... /	Liq..... /	Mandato /.....

LA GIUNTA COMUNALE

La Giunta Comunale

Vista la nota del 09.06.2014 della Comunità Montana Montagna Sangro Vastese con sede in Quadri con la quale viene comunicato l'ultimazione del Piano di gestione SIC IT7140115 "Bosco Paganello" e viene rimesso il Piano stesso per la visione ed eventuali osservazioni entro e non oltre il giorno 25 per un eventuale inserimento sul documento esecutivo finale;

Ritenuto in relazione alla proposta di Piano di Gestione del SIC " Bosco Paganello" formulare osservazioni con richiesta di presa d'atto ed inoltro alla Regione Abruzzo Direzione Politiche Agricole;

Visto il TUEL 267/2000;

Acquisiti i pareri prescritti di regolarità tecnica resi dal Segretario Comunale Responsabile del servizio in carenza di responsabili ai sensi dell'art.49 comma 2 del TUEL 267/2000;

Con voti unanimi legalmente resi

Delibera

- 1) Di approvare le premesse del presente atto.
- 2) Di formulare in relazione al Piano di gestione SIC " Bosco Paganello " le osservazioni con richiesta di presa d'atto e di inoltro alla regione Abruzzo che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
- 3) Di approvare le osservazioni come formulate nel documento allegato al presente provvedimento al Piano di Gestione di cui sopra.
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione alla C.M. Sangro Vastese con sede in Quadri e alla Regione Abruzzo – direzione Politiche Agricole con Sede in Pescara – Via Catullo 17, per il seguito di competenza.
- 5) Di dare al presente atto l'immediata eseguibilità stante l'urgenza di provveder e previa separata votazione unanime ai sensi dell'art.134 comma 4 TUEL 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
AREA Numero 43 Del 25-08-2014

Oggetto:

PIANO GESTIONE SIC " BOSCO PAGANELLO" . OSSERVAZIONI

PARERI DI CUI ALL'ART.49 DEL T.U.L.O.E.L.
APPROVATO CON D.L.vo 18.08.2000, n.267

VISTO: Si esprime, sulla REGOLARITA' TECNICA della presente deliberazione, parere Favorevole

Motivazione:

CIVITALUPARELLA, li 01-09-2014

Il Responsabile del Servizio





COMUNE DI CIVITALUPARELLA

Provincia di Chieti

COD. FISC. 81002250694

PART. I.V.A. 01312420696

Protocollo e data

OSSERVAZIONI PIANO DI GESTIONE SIC BOSCO DI PAGANELLO

In relazione alla proposta di Piano di Gestione del SIC "Bosco Paganello" si osserva quanto segue. Non è stato trattato in alcun modo l'aspetto dell'impatto degli impianti eolici sul Nibbio reale (*Milvus milvus*) nonostante sul punto sia intervenuta nel 2012 addirittura l'UNEP presso il nostro Ministero esprimendo forte preoccupazione per il futuro dell'Important Bird Area "Majella e Monti Frentani" entro cui ricade il SIC. Come per le misure previste per le linee aeree, è indispensabile prevedere alcune misure non solo all'interno del SIC ma anche in un'area buffer circostante, tenendo in considerazione la vagilità della specie che nidifica all'interno del SIC ma caccia anche esternamente.


Tra l'altro si evidenzia l'impatto di tali impianti anche sui chiroterri (si rimanda alle Linee guida di Bat International sul punto). A tal proposito si ritiene che il numero di specie riscontrato, visto anche l'ambiente e considerati i risultati ottenuti durante la redazione dei piani di SIC limitrofi, sia estremamente basso e, quasi sicuramente, sottostimato, mancando almeno altre 5-7 specie che dovrebbero essere presenti. Sarebbe importante provvedere, anche con i futuri fondi derivanti dalla nuova programmazione, un approfondimento sul punto.

In attesa di questi studi, per la tutela del Nibbio reale e per il principio di precauzione per i chiroterri, si ritiene in prima istanza utile vietare lo sviluppo di impianti eolici industriali (aventi una potenza complessiva maggiore di 200 Kw, tenendo conto della potenza dell'intero impianto e non dei singoli aerogeneratori) nel SIC e in una buffer area di 5 km attorno al perimetro del SIC.

In secondo luogo, attraverso il coinvolgimento con gli altri SIC dell'IBA e con la Regione Abruzzo, si dovrebbe prevedere la trasformazione dell'intera IBA in Zona di Protezione Speciale dovendo avere un approccio utile alla conservazione dell'intera meta popolazione di Nibbio reale e non solo di singole coppie.

Non è stato altresì trattato il tema della ricerca e sfruttamento di idrocarburi, che pure interessa aree limitrofe e che potrebbe, in futuro toccare anche il territorio del SIC. Tenendo conto degli impatti sul ciclo dell'acqua e, in generale, per i pericoli per l'ambiente connessi agli incidenti che contraddistinguono tali infrastrutture, sia nella fase di ricerca sia nella fase di coltivazione, si ritiene di dover procedere ad un divieto rispetto alle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi sia nel SIC sia nelle aree limitrofe per una buffer area di 5 km dal perimetro

PER IL COMUNE DI CIVITALUPARELLA
IL SINDACO
DR.SSA ALBA LOREDANA PESCHI



25/08/2014


§ § §

66040 CIVITALUPARELLA (Ch) P.zza G.Marconi, 1 --- TEL. 0872 945135 FAX 0872 941057

E mail - comunecivitaluparella@virgilio.it --- comunecivitaluparella@pec.it --- Web.: www.comune.civitaluparella.chieti.it

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
PESCHIALBA LOREDANA



Il Segretario
ACCONCIA DOMENICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N.267/2000.
CIVITALUPARELLA, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
ACCONCIA DOMENICO

REG. PUBBL. N. 260 del 24-08-2014

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125, D.L.vo 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale è stata data comunicazione in data contestualmente al giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.
CIVITALUPARELLA li

IL SEGRETARIO COMUNALE
ACCONCIA DOMENICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'


Si certifica che la presente deliberazione:

[S]-è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 -comma 3^a del D.Lgs.267/2000 essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
[S]-è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4^a del D.Lgs 267/2000.

CIVITALUPARELLA, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
ACCONCIA DOMENICO

Avv. Herbert SIMONE
Via Sabotino n. 36
Tel. 0863 35216
Fax 0863 446971
67051 Avezzano (Aq)



SEDUTA COMITATO C.C.R. V.I.A. REGIONE ABRUZZO DEL 17
SETTEMBRE 2015 – PROT. 2154 – PROGETTO CIVITALUPARELLA

WIND.

OGGETTO: “**RICHIESTA PROROGA GIUDIZIO VIA 1616 DEL
25/11/2010**”

DEDUZIONI PROCEDIMENTALI

Il procuratore e difensore del Comune di Villa Santa Maria Avv. Herbert SIMONE, come da nomina in calce alle presenti deduzioni e il Sindaco del Comune di Villa Santa Maria (Ch) Sig. Giuseppe Finamore, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune stesso

ESPONGONO E DEDUCONO

Il Comune di Villa Santa Maria si oppone nel modo più deciso alla “proroga” del termine di validità del giudizio VIA n. 1616 del 25.11.2010 chiesta dalla Civitaluparella Wind per le seguenti ragioni.


A. In primo luogo il Giudizio del Comitato CCR VIA n. 1616 del 25.11.2010 a detta del Comitato stesso è solo un “*adeguamento alle prescrizioni di cui al Giudizio n. 1506 del 29/06/2010*”.

In questo senso si è espressa anche la Dirigente del Servizio Tutela-Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali-Ufficio V.I.A. nella nota prot. 5167/BNVIA dell’1.12.2014.

In tale nota si legge: “- il giudizio 1616, emesso nella seduta del 24/11/2010, è relativo, esclusivamente all’adeguamento alle prescrizioni impartite con il giudizio 1506 del 29/06/2010; ... il progetto assentito, in sede di V.I.A., è quello di cui al citato giudizio 1506.

Le dimensioni degli aerogeneratori, così come dichiarate nello S.I.A. (tav. VA 01) al capitolo 7.1 (che si allega in copia), e conseguentemente riportate nella relazione istruttoria allegata al giudizio 1506”

Insomma per la Regione Abruzzo il vero e proprio giudizio VIA è il n. 1506 del 29.6.2010, mentre il parere n. 1616 del 25.11.200 è – a detta di essa Regione – solo un atto favorevole ad alcuni adeguamenti, alle prescrizioni imposte in sede di giudizio VIA n. 1506/2010.



Del resto, la Regione Abruzzo non ha effettuato una nuova istruttoria in occasione del parere n. 1616/2010 (N.B. il progetto e la relazione istruttoria è sempre quella del parere 1506/2010), e non ha inoltre ritenuto necessario avviare nuovamente la fase di pubblicità e di consultazione del pubblico proprio su questo presupposto: il giudizio n. 1616 non avrebbe una propria autonomia.

La ditta Civitaluparella Wind avrebbe quindi dovuto chiedere la proroga del giudizio n. 1506/2010 prima della scadenza quinquennale dello stesso e quindi prima del 29 giugno 2010.

Una volta scaduto tale giudizio n. 1506/2010, cade consequenzialmente e inevitabilmente anche il giudizio "di adeguamento" n. 1616/2010; quest'ultimo parere non è prorogabile nel suo termine di validità, perché non c'è più il giudizio-base, non vi sono le prescrizioni a cui adeguarsi.

B. Inoltre la proroga non può essere concessa perché il giudizio VIA del 2010 si basava sul nulla osta favorevole della Soprintendenza del 18.6.2010 prot. 7258 che a sua volta si basava su un presupposto erroneo e travisato: quello secondo cui i lavori consistevano nel mero ampliamento di una sottostazione elettrica, che invece non esisteva.

Ciò è stato riconosciuto dalla stessa Soprintendenza.

Si rammenta che le zone interessate dalla realizzazione della sottostazione elettrica (parte del progetto della Civitaluparella Wind) e dai raccordi agli elettrodotti sono inserite in zona A1 di "Conservazione Integrale" del vigente Piano Paesistico della Regione Abruzzo approvato dal Consiglio Regionale il 21.3.1990 con Atto n. 141/21 .

Inoltre le stesse aree sono sottoposte a tutela paesaggistica in base agli artt. 143 e ss. del d.lgs. n. 42/2004 (Codice del paesaggio).

Insomma, in zona A-1, sia in relazione alle NTA del Piano Paesistico sia in relazione al disposto del d.lgs. n. 42/2004, è impossibile realizzare alcun tipo di intervento che alteri il profilo paesaggistico a meno che la competente Autorità non dia parere positivo.

Con la nota prot. 7258/2010 la Soprintendenza aveva affermato che il contesto paesaggistico attuale non verrebbe alterato sul piano delle percezioni paesaggistiche dall'intervento proposto dalla Civitaluparella Wind perchè la sottostazione e i raccordi agli elettrodotti già esistono per cui i lavori del parco eolico si limiterebbero ad un mero ampliamento della sottostazione esistente e dei raccordi esistenti.

Ma, in realtà, **è completamente erroneo e non veritiero il presupposto fattuale secondo cui la "sottostazione elettrica" al servizio del parco eolico da realizzare in Villa Santa Maria già esisterebbe e dovrebbe essere solo ampliata.**

Nella zona A1 in tenimento di Villa Santa Maria, sulla sponda sud del Fiume Sangro non vi è alcuna sottostazione elettrica e la ipotetica realizzazione di quella prevista nel progetto della Civitaluparella Wind, che ha un'estensione enorme e impattante (16-17.000 mq, pari a oltre 3 campi di calcio) altererebbe il paesaggio in modo evidente.

Si è già detto che a seguito di un esposto la Soprintendenza ha dovuto ammettere che **la sottostazione non esiste e che quindi il presupposto a base del nulla osta prot. 7258 era falso** (cfr. docc. nn. 2-3).

C. Altro elemento ostativo riguarda sempre il profilo paesaggistico.

La nota del 29.6.2010 prot. 7838 della Soprintendenza (doc. n. 4) contiene gravi considerazioni negative sul progetto di cui si è già detto.

A detta della Soprintendenza il progetto *"produce in impatto significativo sulla visione diretta del massiccio della Majella"*, il quale, a sua volta *"rappresent[a] un elemento di identità ed espressione di valore culturale"* e che la realizzazione del parco *"altera significativamente i rapporti spaziali e il caratteristico sky line delle colline che preparano alla visione del maestoso massiccio della Majella"*.

Tali considerazioni sono altamente negative e demolitorie dell'intero progetto, e devono quindi spingere a negare la proroga chiesta al Comitato CCR VIA.

D. Altro elemento ostativo all'accoglimento della richiesta di proroga risiede nel fatto che la vicenda autorizzativa dell'impianto Civitaluparella Wind è attualmente oggetto di un procedimento penale, aperto su segnalazione del Servizio Politica Energetica (si vedano gli atti del procedimento di Autorizzazione Unica, di cui è stata dichiarata la decadenza), per cui appare impossibile allo stato autorizzare o prorogare alcunché (docc. nn. 5-6).

Nel ribadire la richiesta di audizione, si chiede che le presenti deduzioni vengano messe agli atti della seduta del Comitato CCR VIA odierna.

Si allegano i seguenti atti e documenti:

- 1) Nota prot. 5167/BNVIA dell'1.12.2014 della Dirigente del Servizio Tutela-Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali-Ufficio V.I.A.;
- 2) Nulla-osta prot. n. 7258 del 18.6.2010 della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo;
- 3) Nota prot. 10513 del 4.7.2014 della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo;
- 4) Nota prot. 7838 del 29.6.2010 della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo;
- 5) Provvedimento di decadenza Autorizzazione Unica prot. RA/43613 del 19.2.2015 del Servizio Politica Energetica;
- 6) Verbale Conferenza di Servizi Servizio Politica Energetica del 17.1.2015.

L'Aquila, 17 settembre 2015

Avv. Herbert SIMONE

Il Sindaco del Comune di Villa Santa Maria

Giuseppe Finamore

(anche al fine di conferire mandato all'avv. Herbert Simone, anche al fine dell'audizione)



1

GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE,
ENERGIA
L'AQUILA

Servizio Tutela – Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

Protocollo n°: 5167/3001A

04/12/2014

Riferimento prot. RA/310159 del 21/11/2014



Spett.le GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Direzione Affari della Presidenza
Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria e SINA
Ufficio Attività Tecniche Ecologiche
Via Passolanciano,75
PESCARA
au@pec.regione.abruzzo.it

20 DIC 2014

RA/327898

Oggetto: A.U. n° 206 rilasciata con determinazione n. DA13/194 del 15/07/2014. Comunicazioni.

In riferimento alla nota emarginata con la quale la Dirigente di codesto Servizio ci richiede un sollecito riscontro in merito alla verifica delle dimensioni degli aerogeneratori autorizzati con il giudizio 1616, si comunica che:

- il giudizio 1616, emesso nella seduta del 25/11/2010, è relativo, esclusivamente all'adeguamento alle prescrizioni impartite con il giudizio 1506 del 29/06/2010;

- i parametri progettuali, il lay out e tutto ciò che non riguarda le prescrizioni del "giudizio" 1506 non sono stati variati né sono stati valutati nel procedimento conclusosi con il giudizio 1616, pertanto, il progetto assentito, in sede di V.I.A., è quello di cui al citato giudizio 1506.

Le dimensioni degli aerogeneratori, così come dichiarate nello S.I.A. (tav. VA 01) al capitolo 7.1 (che si allega in copia), e conseguentemente riportate nella relazione istruttoria allegata al giudizio 1506, sono le seguenti:

- altezza al mozzo 78 mt.
- diametro del rotore 90 mt.

Distinti saluti



LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Avv. Stefania VALLE 'D)

Dalla lettura del modello di valutazione appena proposto sono emersi gli indirizzi progettuali che consentono di definire le caratteristiche e le aree di impatto maggiore (cfr. la matrice delle aree di impatto allegata al questa relazione) per le quali è necessario prevedere già in fase preliminare ed a maggior ragione in una fase definitiva della progettazione azioni mirate di contenimento ed eliminazione (laddove possibile) degli impatti elementari. Tale finalità, come sancito dalla normativa in materia, è preferibile perseguirla attraverso l'uso combinato e ragionato delle migliori tecnologie disponibili.

7. Dettagli tecnici del parco

Le caratteristiche tecniche dell'impianto sono le seguenti:

Numero totale di aerogeneratori: 12

Potenza unitaria: 2 MW

Potenza totale: 24 MW

Dati di operatività: velocità del vento: 4m/s (start) – 25 m/s (stop)

Produzione del parco: 45.840.000/anno.

7.1 Descrizione dell'aerogeneratore

L'aerogeneratore che si intende installare nel futuro parco eolico di Civitaluparella consta di un rotore tripala a passo variabile controllato da un microprocessore. Il moto tramite un moltiplicatore di giri è trasmesso ad un generatore asincrono trifase di potenza nominale 3000 kW, dotato di sistema di controllo elettronico della potenza in uscita. Il sistema di controllo di imbardata, di tipo attivo, permette alla macchina di orientarsi al vento. L'aerogeneratore è posizionato su di una di una torre di acciaio di 78 m, ancorata al terreno mediante un plinto di fondazione. Le tre pale del rotore sono realizzate in resina epossida rinforzata da fibra di vetro. Il mozzo, su cui sono calettate le pale, è di ghisa sferoidale ed una ogiva di materiale composito ricopre il mozzo. La regolazione della potenza è attuata mediante la variazione dell'angolo di calettamento delle pale (variazione del passo: opti-tip).

Parametri tecnici del singolo aerogeneratore

Posizione di lavoro: controvento

Regolazione di potenza: passo variabile e convertitore di potenza


Diametro rotore: 90 m

Area spazzata: 6358 m²

Direzione di rotazione: senso orario

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI
 Impianto industriale per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, in località "Colle del Vento"
 nel Comune di Civaluparella - CH
 STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - ELABORATO A

Velocità di rotazione del rotore: range 6-21.5 rpm



- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Hub controller | 11. Blade bearing |
| 2. Pitch cylinder | 12. Blade |
| 3. Main shaft | 13. Rotor lock system |
| 4. Oil cooler | 14. Hydraulic unit |
| 5. Gearbox | 15. Hydraulic shrink disc |
| 6. VWP-Top controller with converter | 16. Yaw ring |
| 7. Parking brake | 17. Machine foundation |
| 8. Service crane | 18. Yaw gears |
| 9. Transformer | 19. Optispeed generator |
| 10. Blade hub | 20. Generator cooler |

Torre

tubolare 78m in tre tronchi

Diametro estremità superiore: 2.5 m

Diametro alla base : 4.0 m

Pale

Numero di pale: 3

Materiale: Prepreg (resina epossidica rinforzata con fibre di vetro del tipo pre-impregnata)

Lunghezza totale: 45m

Curvatura: 15°

Tipo di profilato: NACA 63.600 + FFA - W3

Freno aerodinamico: pale a bandiera



L'Aquila,

2

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI
E PAESAGGISTICI PER L'ABRUZZO

Monastero agostiniano di S. Amico
via di S. Basilio, 2a - 67100 L'AQUILA

tel. 0862 48741 - fax 0862 4874246
e-mail: sbao-abr@beniculturali.it

REGIONE ABRUZZO
Dir. Parchi, Territorio, Ambiente, Energia
Via Leonardo da Vinci, 1
67100 L'AQUILA

E.p.c. M Direzione Regionale B.C.P.
Via dell'industria, 3 - Edificio EM 969
Zona Industriale. Bazzano
67100 L'AQUILA (AQ)

E.p.c. M CIVITALUPARELLA WIND
Via Gramsci, 14
00100 ROMA (RM)

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE PARCHI TERRITORIO AMBIENTE ENERGIA
28 GIU. 2010
Prot. n° 8771/BV 69023

MBAC-SBAP-ABR
0000000010
0007258 18/06/2010
CI. 00.01.02/99.1

Risposta al Foglio

OGGETTO: Decreto Legislativo 22.01.04, n. 42 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" - Art. 146 - Parere preventivo al rilascio di autorizzazione paesaggistica.

BN 6286/10 - Comune di CIVITALUPARELLA e Altri - Progetto di Parco Eolico in Località Colle Vento - Ditta: CIVITALUPARELLA WIND - Via Gramsci, 14 - Roma.

VISTO il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, n. 137";

VISTO il D.P.R. del 26.11.2007 n. 233 e successive modifiche ed integrazioni recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali" a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICHIAMATO il protocollo di intesa del 25.01.2010 sottoscritto da questa Amministrazione e dalla competente Direzione della Regione Abruzzo in merito all'applicazione delle procedure di cui all'art. 146 del D.L.vo 42/04;

IN RISCONTRO alla nota n. 7074 BN 69023 del 28.05.2010, con la quale Codesto Regione ha trasmesso il progetto di Parco Eolico in Località Colle Vento - del Comune di Civitaluparella;

RILEVATO che parte degli interventi previsti: ampliamento della sottostazione e tratti di linee di distribuzione, ricadono in area sottoposta a tutela ai sensi della parte III del D.L.vo 42/04;

ESAMINATI GLI ATTI PROGETTUALI questa Soprintendenza, per quanto di competenza, e limitatamente alla compatibilità paesaggistica dell'intervento di progetto, nel suo complesso esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 146 del sopracitato del D.L.vo n. 42/04 - premesso:

che il presente parere viene rilasciato solo per opere ricadenti in area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi della parte III del D.L.vo 42/04;

che il parere relativo all'intero Progetto di Parco Eolico sarà espresso in sede di Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale;

si esprime parere favorevole in quanto la realizzazione dei lavori relativi all'ampliamento della sottostazione elettrica ed ai tratti di linee di distribuzione, entrambi in parte esistenti, non alterano la percezione del contesto paesaggistico attuale.

VISTO ABBREVARE

24 GIU. 2010

SERVIZIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



SOPRINTENDENTE
Arch. Luca Maggi



L'Aquila,

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI
E PAESAGGISTICI PER L'ABRUZZO

Monastero agostiniano di S. Arnico
via di S. Basilio, 2a - 67100 L'AQUILA

e-mail: sbap-abr@beniculturali.it

PEC: mbac-sbap-abr@beniculturali.it



SA

Sig. ra Di Franco Maria Rosaria, C/o

Studio Legale Avv. Giovanni Nasti

Via Firenze, 66

80142 NAPOLI

Ripresa al Foglio

6

MBAC-SBAP-ABR

0000000032

0010513 04/07/2014

CL. 00.01.03/112.3

Am.

Ag.

N.

Allo Sportello Regionale per l'Energia
Via Passolanciano, 75
65124 PESCARA
C.a. Dott.ssa Iris Flaeco

Alla Regione Abruzzo
Dir. Parchi, Territorio, Ambiente, Energia
Via Leonardo da Vinci, 1
67100 L'AQUILA

Alla Provincia di Chieti
Settore 6 - Ufficio Espropri
Corso Marrucino, 97
67100 CHIETI

Al Comune di Villa Santa Maria
Corso Umberto, 1
66047 VILLA SANTA MARIA (CH)

Al Comune di Civitaluparella
Piazza G. Marconi, 1
66040 CIVITALUPARELLA (CH)

Alla Ditta CIVITALUPARELLA WIND
Via Gramsci, 14
00100 ROMA

OGGETTO: Comune di CIVITALUPARELLA ed Altri (CH) - Progetto di Parco Eolico in
Località Colle Vento - Ditta Civitaluparella Wind. *Comunicazioni.*

71

Facendo seguito a quanto comunicato con Vs. nota del 03.06.2014 agli atti d'Ufficio con prot. n. 9306 del 16.06.2014, relativa al procedimento di autorizzazione del Parco Eolico in oggetto, e segnatamente alla realizzazione della sottostazione elettrica ubicata nel Comune di Villa Santa Maria, questa Soprintendenza fatti i dovuti accertamenti, e con specifico riferimento alla nota prot. n. 7258 del 18.06.2010, comunica che per semplice errore di trascrizione nella formulazione del parere la dicitura "entrambi in parte esistenti" veniva congiuntamente riferita sia alla realizzazione della sottostazione elettrica che a tratti di linee di distribuzione. Pertanto ad opportuno e necessario chiarimento, nel confermare il parere di cui alla nota prot. n. 7258 del 18.06.2010, la Scrivente precisa che il termine "esistenti" deve riferirsi a soli tratti di linee di distribuzione elettrica presenti nel territorio comunale di Villa Santa Maria e sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi del D.L. vo 42/04..

Il Responsabile del Procedimento:
Arch. Nicola Dell'Olio

Arch. Nicola Dell'Olio



IL SOPRINTENDENTE

Arch. M. Alessandra Vittorini



L'Aquila

4 16

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI PER L'ABRUZZO

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER L'ABRUZZO
Monastero Agostiniano di S. Amico
via di San Basilio 2a - 67100 L'AQUILA

tel. 0862 48741 - fax 0862 4874246
e-mail: sbap-abr@beniculturali.it



MBAC-SBAP-ABR
0000000001
0007838 29/06/2010
CI 00.01.02/7

Prot. n.

Oggetto: D. lgs 152/06 e s.m. e i. Convocazione CCR-VIA, prot. N. 7626 del 25/05/2010. - partecipazione al procedimento per la realizzazione impianti eolici, seduta del 01/06/2010. pratiche: Civitaluparella wind. - Realizzazione parco eolico Civitaluparella - AQ

Questa Soprintendenza per quanto attiene al procedimento di Valutazione Impatto Ambientale di cui all'oggetto ai sensi del d. lgs 152/06 e s.m. e i., nell'ambito della prevista partecipazione obbligatoria da parte di un rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rilascia le seguenti considerazioni.

Per quanto riguarda il parco eolico di Civitaluparella (CH):

- Premesso che il Codice per i Beni Culturali e Paesaggistici intende il paesaggio quale il territorio espressivo di identità, e tutela il lo stesso relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. La peculiarità del bene paesaggio è dovuta altresì al fatto che esso è intimamente legato alla visione che il fruitore ha dello stesso, letto come quadro di insieme in rapporto al contesto.
- Per quanto sopra esposto la realizzazione del parco eolico di Civitaluparella (CH) in località Colle del Vento, sebbene le torri che lo costituiscono siano previste su un territorio non direttamente interessato da disposizioni di tutela, produce un impatto significativo sulla visione diretta del massiccio della Majella, costituente un importante quadro di insieme, in un contesto dai forti connotati naturalistici. E' infatti indubbio che il massiccio della Majella, peraltro interessato da disposizioni specifiche di tutela, rappresenti un elemento di identità ed espressione di valore culturale.
- La realizzazione del parco di fatto altera significativamente i rapporti spaziali ed il caratteristico sky line delle colline che preparano alla visione del maestoso massiccio della Majella.

Si resta a disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti e si porgono distinti saluti.

PLT

8895/2010
2771/2010

DIREZIONE POLITICHE PROGRAMMI VALUTAZIONE
14 LUG. 2010
9555/BUV00

IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Luca Maggi)

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
14 LUG. 2010
ARRIVO

REGIONE ABRUZZO
Giunta Regionale
67100 L'AQUILA



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA
Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria e SINA
Ufficio Attività Tecniche Ecologiche

Prot. n. RA/ 43613

Pescara 19/02/2015

Comune di Civitaluparella
comunecivitaluparella@pec.it

Comune di Villa Santa Maria
comune@pec.villasantamaria.eu

Comune di Monteferrante
comune.monteferrante@pec.it

Comune di Montelapiano
comunemontelapiano@pec.it

Amministrazione Provinciale di Chieti
protocollo@pec.provincia.chieti.it
carlo.cristini@pec.provincia.chieti.it

ARTA Distretto Provinciale di Chieti
dist.chieti@pec.artaabruzzo.it

Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale
dell'Abruzzo
autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo
Servizio Genio civile regionale di Pescara – Ufficio
di Chieti
geniocivile.regionalepec@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo
Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e
Valutazione Ambientale
via@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo
Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale,
Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione
agricoltura@pec.regione.abruzzo.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Comunicazioni - Ispettorato territoriale Abruzzo e
Molise
com.ispabm@pec.sviluppoeconomico.gov.it


Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Dipartimento dei trasporti terrestri – USTIF
ustif-pescara@pec.mit.gov.it

Comune di CIVITALUPARELLA

Arrivo

Prot. N°0000460 del 23-02-2015

Categoria I classe I





GIUNTA REGIONALE

ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

ENAV SpA
protocollogenerale@pec.enav.it

AMI C.I.G.A. Servizio Spazi aerei e Procedure
repacospazio@postacert.difesa.it

AERONAUTICA MILITARE
Comando Scuole A.M. 3^ Regione Aerea -
Reparto Territorio e Patrimonio
aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it

Comando Militare Esercito "Abruzzo"
Ufficio Personale Logistico e Servizi Militari
cme_abruzzo@postacert.difesa.it

COMANDO DIPARTIMENTO MARITTIMO
DELL'ADRIATICO
marina.sud@postacert.difesa.it

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza per i beni architettonici e
paesaggistici dell'Abruzzo
mbac-sbap-abr@mailcert.beniculturali.it

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell'Abruzzo
mbac-sba-abr@mailcert.beniculturali.it

TERNA S.p.A.
connessioni@pec.terna.it

p.c. Civitaluparella Wind s.r.l.
civitaluparella-wind-poh@pec.it

Oggetto: Trasmissione Determinazione di decadenza Autorizzazione Unica n. 206 rilasciata con DA13/194 del 15/07/2014. Ditta: Civitaluparella Wind srl.

Si trasmette la determinazione dirigenziale DA13/40 del 19/02/2015 ad oggetto: "Decadenza Autorizzazione Unica n. 206 rilasciata con DA13/194 del 15/07/2014".

IL Responsabile dell'Ufficio
dott. Dante Melchiorre



GIUNTA REGIONALE

C O P I A

PROVVEDIMENTO/DECADENZA AUTORIZZAZIONE UNICA N. 206 del 15/07/2014

DETERMINAZIONE N. DA13/40

Del 18.02.2015

DIREZIONE: DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,
GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA

UFFICIO: Attività Tecniche Ecologiche

Oggetto: Decadenza Autorizzazione Unica n° 206 rilasciata con DA13/194 del 15/07/2014.

Società: Civitaluparella Wind S.r.l.
Via Gramsci, 14
00197 Roma

L'AUTORITA' COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

PREMESSO che:

- con DA13/194 del 15/07/2014, a seguito di istanza di parte, è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica n° 206 alla ditta Civitaluparella Wind s.r.l. con sede legale in Roma, Via Gramsci n° 14, per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico di potenza pari a 18 MWe, da ubicarsi nel Comune di Civitaluparella (CH) con opere di connessione ricadenti nei Comuni di Montelapiano, Monteferrante e Villa Santa Maria (CH) con la realizzazione di una "Nuova stazione elettrica 150 kV nel Comune di Villa Santa Maria (CH) per l'allaccio dei campi eolici da ubicare nei Comuni di Montelapiano, Montebello sul Sangro e Civitaluparella, Provincia di Chieti, Regione Abruzzo e relativi raccordi in entra esce agli elettrodotti esistenti 150 kV "Villa Santa Maria-Castel del Giudice der. Agnone", "Alanno-Villa Santa Maria", "Villa Santa Maria-Monteferrante",
- all'art. 2 della stessa si riporta "Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi del 06/03/2014, allegato al presente provvedimento e depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA";
- dal progetto trasmesso dal proponente, approvato dalla conferenza dei servizi ed allegato all'Autorizzazione Unica sopra citata risultano autorizzati 9 aerogeneratori di dimensioni pari a:
 - altezza al mozzo 100 mt
 - diametro del rotore 100 mt;

VISTA la norma nazionale sul procedimento amministrativo L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che prevede inoltre che l'autorizzazione unica venga rilasciata attraverso un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e che la



GIUNTA REGIONALE

conferenza dei servizi si debba esprimere dopo aver acquisito la Valutazione di Impatto Ambientale sullo stesso progetto;

PRESO ATTO che la conferenza dei servizi ha avviato i propri lavori avendo constatato che il progetto aveva ottenuto i giudizi favorevoli di Valutazione di Impatto Ambientale n° 1506 del 29/06/2010 e n° 1616 del 25/11/2010, e avendo acquisito la dichiarazione del Proponente resa ai sensi di legge, che attestava la rispondenza del progetto consegnato a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento unico, a quello sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale di cui ai giudizi sopra citati;

DATO ATTO che, a seguito della segnalazione dei Comuni di Civitaluparella e Villa Santa Maria nonché dell'Associazione LIPU ed altre, in merito alla difformità delle dimensioni degli aerogeneratori sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale da quelli autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 con Determinazione DA13/194 del 15/07/2014, il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA ha chiesto con nota prot. RA/310159 del 21/11/2014 al Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale un riscontro circa la verifica delle dimensioni degli aerogeneratori valutati dal Comitato di Coordinamento Regionale per la valutazione di impatto ambientale e su cui lo stesso ha espresso ultimo giudizio n° 1616/2010;

PRESO ATTO della nota prot. 5167/BNVIA del 01/12/2014 del Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale con cui lo stesso comunica che *"il giudizio n° 1616 emesso nella seduta del 25/11/2010, è relativo, esclusivamente all'adeguamento delle prescrizioni impartite con giudizio n° 1506 del 29/06/2010; i parametri progettuali, il lay out e tutto ciò che non riguarda le prescrizioni del "giudizio" 1506 non sono stati variati né sono stati valutati nel procedimento conclusosi con il giudizio 1616, pertanto il progetto assentito, in sede di V.I.A., è quello di cui al citato giudizio 1506. Le dimensioni degli aerogeneratori, così come dichiarate nello S.I.A. (Tav VA01) al capitolo 7.1 (che si allega in copia), e conseguentemente riportate nella relazione istruttoria allegata al giudizio 1506, sono le seguenti:*

- altezza al mozzo 78 mt
- diametro del rotore 90 mt".

DATO ATTO che, per quanto sopra premesso, l'unico progetto autorizzabile è quello corrispondente al progetto che ha ottenuto il giudizio VIA favorevole, volendosi evidenziare che anche eventuali variazioni al progetto devono essere preventivamente sottoposte a procedura ambientale;

PRESO ATTO della nota prot. RA/337198 del 18/12/2014 di *"Avvio procedimento decadenza Autorizzazione Unica n. 206 rilasciata con DA13/194 del 15/07/2014 ex D.Lgs 387/03 alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico sito in loc. "Colle del Vento" per la produzione di energia elettrica della potenza complessiva pari a 18 MW da ubicarsi nel Comune di Civitaluparella (CH) e realizzazione nuova stazione elettrica 150 kV nel Comune di Villa Santa Maria (CH). Ditta: Civitaluparella Wind srl"*;

RILEVATO che con nota del 22/12/2014 prot. 0400-14, acquisita al protocollo regionale n. RA/344448 del 30/12/2014 la Società Civitaluparella Wind srl ha presentato proprie osservazioni e conseguentemente, con nota prot. RA/8392 del 14/01/2015, è stata convocata apposita conferenza dei servizi al fine di adottare le determinazioni conseguenti alle difformità riscontrate dall'esame della documentazione afferente il progetto autorizzato e la documentazione afferente il giudizio



GIUNTA REGIONALE

VIA n. 1506 del 2010, le cui risultanze si riportano di seguito: "... (omissis)... I rappresentanti della ditta si riportano alle note e istanze del 22/12/2014 e chiedono che la conferenza disponga la correzione delle misure degli aerogeneratori adeguando l'autorizzazione unica rilasciata a quanto risultante dal giudizio VIA. In merito a tale proposta la conferenza dei servizi la ritiene inammissibile e pertanto non accoglibile in quanto deve essere avviata una nuova procedura ex art. 12 del D.Lgs 387/03 con documentazione conforme a quella valutata dal Comitato di VIA. Il Responsabile del Procedimento si riserva di concludere il procedimento avviato e di adottare i provvedimenti conseguenti in ordine all'AU rilasciata alla Civitaluparella Wind srl.";

CONSIDERATO pertanto che l'Autorizzazione Unica n° 206 del 15/07/2014 deve intendersi decaduta poiché la stessa attiene ad un progetto non corrispondente al progetto valutato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La decadenza dell'Autorizzazione Unica n° 206 del 15/07/2014 rilasciata alla ditta Civitaluparella Wind s.r.l. con sede legale in Roma, Via Gramsci n° 14, con Determinazione Dirigenziale n° DA13/194 del 15/07/2014 per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico sito in loc. "Colle del Vento", della potenza pari a 18 MWe da ubicarsi nel Comune di Civitaluparella (CH) e realizzazione di nuova stazione elettrica 150 kV nel Comune di Villa Santa Maria (CH) con opere di connessione interessanti anche i Comuni di Montelapiano, Monteferrante, poiché la stessa la stessa attiene ad un progetto non corrispondente al progetto valutato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale.

Art. 2

Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla società Civitaluparella Wind s.r.l. con sede legale in Roma, Via Gramsci n° 14, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A.; quest'ultimo procederà alla pubblicazione dell'oggetto e dell'art. 1 del dispositivo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'ESTENSORE

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott. Dante Melchiorre)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Iris Flacop)



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI

Servizio Politica Energetica, Qualità Aria e SINA

Verbale riunione della Conferenza dei Servizi.

L'anno 2015, nel mese di gennaio, il giorno ventisette, alle ore 10,30 presso gli uffici regionali del Servizio Politica Energetica, Qualità Aria e SINA, Via Passolanciano, 75 Pescara, si è tenuta apposita Conferenza dei Servizi, convocata con nota prot. n. RA/8392 del 14/01/2015.

Presenti alla Conferenza:

- Per il Servizio Politica Energetica, Qualità Aria e SINA: Iris Flacco (Responsabile del procedimento), Dante Melchiorre (Responsabile Ufficio), Assunta Iocco (collaboratore), Tiziana Colangelo (Collaboratore); Mario Mazzocca (Assessore della struttura competente);
- Per il Comune di Civitaluparella: Alba Loredana Peschi (Sindaco);
- Per il Comune di Villa Santa Maria: Giuseppe Finamore (Sindaco), Simone Herbert (Legale);
- Per il Comune di Montelapiano: Arturo Scopino (Sindaco);
- Per l'ARTA Abruzzo: Sergio Palmeri (funzionario Tecnico delegato con nota prot. 443 del 27/01/2015);
- Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo: Sandra Lapenna (Funzionario);
- Per la Società Civitaluparella Wind srl: Antonio Russo (procuratore), Anna Natale (Dipendente Soave Engineering), Davide Stefano (collaboratore), Armando Pasquarelli (progettista), Stefano Podini (Amministratore Unico), Pierangelo Fadel (Legale); ASSUNTA FAGNILLI (PROGETTISTA)
- Come auditori sono presenti: vedere allegato "Presenze Uditori".

Assenti alla Conferenza:

- Comune di Monteferrante;
- Provincia di Chieti;
- Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro;
- Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile di Pescara – Uffici di Chieti;
- Regione Abruzzo – Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale;
- Corpo forestale dello stato – Comando Provinciale di Chieti;
- Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni-Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise;
- Ministero della Difesa – Direzione generale dei lavori e del Demanio;
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
- ENAC;
- ENAV SpA;
- AMI C.I.G.A. Servizio Spazi Aerei Settore Ostacoli;



GIUNTA REGIONALE

- Aeronautica Militare - Comando scuole A.M. 3^ Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio;
- Comando Militare Esercito "Abruzzo" - Ufficio Personale Logistico e Servizi Militari;
- Comando Dipartimento Marittimo dell'Adriatico;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo;
- Terna SpA.

Oggetto: Procedimento decadenza Autorizzazione Unica n. 206 rilasciata con DA13/194 del 15/07/2014 ex D.Lgs 387/03 alla costruzione e all'esercizio di un impianto eolico sito in loc. "Colle del Vento" per la produzione di energia elettrica della potenza complessiva pari a 18 MW da ubicarsi nel Comune di Civitaluparella (CH) e realizzazione nuova stazione elettrica 150 kV nel Comune di Villa Santa Maria (CH). Ditta: Civitaluparella Wind srl.

Il Responsabile del Procedimento ammette a partecipare alla conferenza dei servizi, la ditta proponente e gli enti coinvolti con i rispettivi consulenti. Ammette inoltre a partecipare, in qualità di uditori i rappresentanti di comitati e associazioni ambientaliste che ne abbiano fatto richiesta in sede formale o in sede di conferenza come riportati nel foglio firme "Uditori" e precisa che gli stessi possono depositare scritti e documenti oltre che richiedere di verbalizzare in via preliminare e in forma riassuntiva le motivazioni dell'intervento.

All'inizio dei lavori, il Responsabile del Procedimento chiede ai presenti di non effettuare registrazioni audio in quanto il presente verbale costituirà la sintesi dei lavori e sarà letto e sottoscritto da tutti i soggetti convocati alla conferenza dei servizi. Eventuali registrazioni non potranno essere utilizzate a nessun titolo.

Preso atto della nota del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA prot. n. RA/337198 del 18/12/2014 di avvio al procedimento in oggetto.

Preliminarmente il Responsabile del Procedimento, dott.ssa Iris Flacco unitamente all'Assessore Arch. Mario Mazzocca, precisano la finalità della presente conferenza dei servizi di cui all'oggetto.

Il Comune di Villa Santa Maria per il tramite del legale si riporta alle deduzioni contenute nel proprio ricorso giurisdizionale iscritto al numero di ruolo R.G. 375/2014 Tar Abruzzo-Pescara paragrafo VIII pag. 29-31 e chiede respingersi ogni istanza o richiesta della ditta volta a reinterpretare o variare in modo del tutto inammissibile il progetto autorizzato; chiede infine che venga dichiarata la decadenza dell'Autorizzazione sulla base dell'art. 76 del DPR 445/2000 tenuto conto della dichiarazione non veritiera riguardante la conformità del progetto definitivo sottoposto a VIA e del progetto consegnato nella procedura AU, contenuta a pag. 2 quartultimo capoverso del verbale della conferenza dei servizi del 27/06/2012. Chiede in subordine l'adozione del provvedimento di annullamento o revoca.

Il Comune di Civitaluparella richiama quanto riportato nella nota prot. n. 2512 del 27/12/2014, che consegna alla ditta. Chiede dichiararsi inammissibile le relazioni di ragguglio inoltrate dalla ditta all'Ente. Lo stesso si associa a quanto dedotto al rappresentante del Comune di Villa Santa Maria nonché ai motivi di cui al ricorso pendente dinanzi al Tar Pescara.

La ditta dichiara di averle inviate a tutti i soggetti invitati alla conferenza dei servizi.



GIUNTA REGIONALE

Si richiamano le note dell'Associazione "Salviamo l'Orso" datata 02/01/2015 e della LIPU datata 9/01/2015 con cui le stesse riportano le rispettive "deduzioni" sulla difformità tra il progetto autorizzato dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale e il progetto autorizzato in sede di Autorizzazione Unica. Si coglie l'occasione per ribadire alle associazioni ambientaliste che le considerazioni in merito ai "gravi danni ambientali derivanti dagli impianti" esulano dal procedimento in oggetto.

L'avvocato Simone Herbert e il rappresentante della associazione MountainWilderness consegna agli atti deduzioni della stessa.

In merito alle richieste di accesso agli atti del Comune di Civitaluparella, prot. 101 del 14/01/2015 e del Comune di Villa Santa Maria prot. 153 del 19/01/2015, si dà lettura della nota del Servizio VIA prot. 5167/BNVIA del 01/12/2014 e si fornisce copia alle amministrazioni richiedenti; si chiede alla ditta di dare lettura delle proprie controsservazioni del 22/12/2014 ovvero fornire copia alle amministrazioni richiedenti; la ditta consegna copia della nota del 22/12/2014.

In ultimo si informa che con nota prot. RA/337208 del 18/12/2014 il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA ha trasmesso alla Procura della Repubblica la dichiarazione della resa ditta per le valutazioni del caso.

Alle 11,00 l'Assessore Mazzocca esce.

La ditta preliminarmente chiede copia di tutte le deduzioni pervenute. I rappresentanti della ditta si riportano alle note e istanze del 22/12/2014 e chiedono che la conferenza disponga la correzione delle misure degli aerogeneratori adeguando l'autorizzazione unica rilasciata a quanto risultante dal giudizio VIA.

In merito a tale proposta la conferenza dei servizi la ritiene inammissibile e pertanto non accoglibile in quanto deve essere avviata una nuova procedura ex art. 12 del D.Lgs 387/03 con documentazione conforme a quella valutata dal Comitato di VIA.

Il Responsabile del Procedimento si riserva di concludere il procedimento avviato e di adottare i provvedimenti conseguenti in ordine all'AU rilasciata alla Civitaluparella Wind srl.

La ditta fa presente che la conferenza dei servizi di oggi è stata regolarmente convocata al fine di adottare, laddove necessario, provvedimenti in ordine al provvedimento di Autorizzazione Unica ed è quindi competente anche ad esprimersi in merito alle note di ragguglio inviate dalla ditta.

Letto il presente verbale, viene sottoscritto dai presenti. Alle ore 12:30 la conferenza dei servizi conclude.

Il presente verbale è composto di n. 4 pagine.

Iris Flacco

Assunta Iocco

Giuseppe Finamore

Alba Loredana Peschi

Sandra Lapenna

Dante Melchiorre

Tiziana Colangelo

Arturo Scopino

Simone Herbert

Sergio Palermi



GIUNTA REGIONALE

Antonio Russo

Armando Pasquarelli

Stefano Podini

ASSUNTA FAGNILLI

Anna Natale

Davide Stefano

Pierangelo Fadel

Un originale consegnato alla Ditta
per ricevuta il 27/4/15

ANTONIO RUSSO

"LA DIFESA"



COMITATO CITTADINO A TUTELA DEL TERRITORIO

DAGLI IMPIANTI EOLICI SELVAGGI

E DALL'INQUINAMENTO AMBIENTALE

Via G.Marconi 1

CIVITALUPARELLA (CH)



Spet.le

Regione Abruzzo
Direzione Affari della Presidenza
Politiche Legislative e comunitarie
Programmazione, parchi territorio
Valutazioni Ambientali Energia
Servizio tutela, valorizzazione del
paesaggio e valutazione ambientale
VIA LEONARDO DA VINCIA 1
67100 L'AQUILA

OGGETTO: osservazioni istanza di proroga del provvedimento di V.I.A ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.e i, avanzata dalla Ditta Civitaluparella Wind s.r.l.

Preliminarmente, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Capo III della legge 241/1990, si ritiene che la comunicazione di avvio del procedimento di proroga, in ragione degli interessi sottesi al procedimento di VIA e alle opere che ne costituiscono oggetto, debba essere effettuato mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un avviso inerente l'avvio del procedimento di proroga, munito dei contenuti previsti all'articolo 8, comma 2, della legge 241/1990. In ogni caso, la comunicazione "obbligatoria" dell'avvio di un procedimento amministrativo di proroga, effettuata esclusivamente attraverso l'indicazione tra gli ordini del giorno della seduta del CCR VIA del 17/09/2015 non può essere considerata un'adeguata e corretta forma di pubblicità e deve ritenersi lesiva dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione che governano l'azione amministrativa. Difatti, il Comitato cittadino La Difesa ha avuto conoscenza *aliunde*, casualmente e solo tardivamente dell'avvio del suddetto procedimento, senza, peraltro, che gli sia stato concesso alcun termine per la presentazione di osservazioni e senza nemmeno poter esaminare il contenuto dell'istanza di proroga avanzata dalla ditta Civitaluparella Wind s.r.l.

Venendo ora a considerare gli aspetti più propriamente procedurali, l'Art. 26 del Decreto Legislativo 152/2006, testo unico sull'ambiente, così come modificato dal d. lgs. 4/2008 prevede che i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro 5 anni dalla PUBBLICAZIONE del provvedimento V.I.A. Trascorso detto periodo, la procedura deve essere reiterata, salvo proroga concessa su istanza del proponente dall'autorità che ha emanato il provvedimento; tale norma si applica ai

procedimenti avviati successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. 4/2008, che risale a febbraio 2008. E' indiscutibile che tale termine si applichi anche al progetto proposto dalla ditta Civitaluparella Wind, poiché l'avvio del procedimento risale al 19/06/2008.

Il progetto in questione veniva sottoposto alla valutazione del comitato di coordinamento regionale in data 29/06/2010; per tale data pervenivano presso la Regione Abruzzo diverse osservazioni, tra cui:

- Osservazioni della L.i.p.u. del 22/12/2008;
- quelle del WWF del 22/12/2008;
- quelle del Comune di Civitaluparella;
- quelle del Comune di Fallo;
- quelle della soc. Ecowatt.

All'esito della seduta del 29/06/2010, con il giudizio 1906/2010, il comitato V.I.A. esprimeva parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- esclusione delle pale eoliche ricadenti sulle particelle percorse da incendi; siano messe in atto tutte le misure di mitigazione previste ed indicate nella relazione di monitoraggio floro-faunistico presentate;
- vengano effettuati due anni di monitoraggio successivi all'entrata in esercizio dell'impianto, come indicato nelle linee guida. Ogni sei mesi dovrà essere presentata relazione agli uffici della Regione competenti per la valutazione di incidenza. Qualora al termine del monitoraggio sia verificata l'incidenza dell'impianto sulle specie di uccelli e chiroterri dovrà essere interrotto il funzionamento dell'impianto stesso.
- sia esclusa la pala n.12 in quanto ricade in un'area D1 destinata ad impianti produttivi agricoli; la realizzazione di tale pala precluderebbe l'attuazione delle previsioni urbanistiche del PRG vigente.

Successivamente, in data 25/11/2010, il comitato di coordinamento regionale, su istanza della soc. Civitaluparella Wind, inspiegabilmente si pronunciava su un non meglio precisato adeguamento alle prescrizioni di cui al giudizio 29/06/2010 n.1506. Il verbale adottato nella seduta del 25/11/2010 non sostituisce quello precedente, ma lo interpreta, tanto che non risulta instaurata una nuova procedura di V.I.A., non risulta effettuata una nuova pubblicazione, non risulta avviato il procedimento di ritiro del giudizio concluso con il pare n.1506/2010. Il verbale n.1606 del 25/11/2010 non è stato mai oggetto di pubblicazione, a conferma che è stata la stessa Regione a qualificarlo quale mero atto interpretativo dell'unico giudizio V.I.A. (il n. 1506/2010). Pertanto, l'istanza della soc. proponente ha ad oggetto un atto che non è un parere V.I.A., mentre il parere V.i.A. rilasciato dalla Regione in merito al progetto è scaduto in data 29/06/2015, non avendo la società realizzato le opere.

Per concludere delle due l'una: o il provvedimento n.1616 del 25/11/2010 è meramente interpretativo dell'unico giudizio VIA del 29/06/2010 e, in tal caso, la ditta avrebbe dovuto richiedere - nei termini previsti dal T.U. A. - la proroga di quest'ultimo, oppure, se si ritiene che il provvedimento in questione rappresenti un autonomo parere VIA, il medesimo è da ritenere irrimediabilmente nullo in quanto adottato senza il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge (NON RISULTA NEMMENO PUBBLICATO, vanificando di fatto ogni possibilità di autonoma impugnativa del medesimo).

Le argomentazioni esposte potrebbero considerarsi esaustive in ordine alla illegittimità della richiesta, tuttavia, per completezza di esposizione si ritiene che l'istanza di proroga, anche se avesse avuto ad oggetto il parere VIA del 29/06/2010, era da ritenersi infondata nel merito, per le motivazioni che seguono:

- 1) L'Art. 26 del Decreto Legislativo 152/2006, testo unico sull'ambiente, così come modificato dal d. lgs. 4/2008, disciplina il termine ultimo per la conclusione dei lavori e non il termine d'inizio dei lavori e dunque presuppone che l'esecuzione dell'opera sia stata quantomeno avviata. Inoltre, la richiesta di proroga, prevista eccezionalmente dalla legge, richiede una situazione di oggettiva e comprovata necessità, non imputabile alla ditta. Nella fattispecie la società, non solo non ha iniziato l'opera, ma non ha neanche ottenuto l'autorizzazione unica, poiché quella rilasciata dalla Regione è stata annullata con determina dirigenziale di decadenza, non impugnata, in quanto l'autorizzazione ottenuta dalla Ditta la n. 206 era relativa "ad un progetto non corrispondente al progetto valutato in sede di valutazione di impatto ambientale" e gli atti relativi sono stati rimessi alla Procura della Re pubblica competente.
- 2) alcuni atti presupposti al rilascio del parere sono scaduti, quali ad es., il nulla osta paesaggistico prot. n°7258 del 18/06/2010 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo;
- 3) il quadro conoscitivo del contesto ambientale, adeguatamente approfondito e monitorato da recentissimi studi (Mario Pellegrini et al. 2014-2015, *Monitoraggio sulla vegetazione, la flora e la fauna nell'area vasta occupata in parte da una centrale eolica nel territorio di Civitaluparella, Montelapiano e Montebello sul Sangro (CH)*), risulta sostanzialmente modificato; infatti, da recenti ricerche funzionali alla valutazione delle incidenze per un progetto eolico in area contermine, le quali si sono avvalse di monitoraggi specifici e tecniche mai utilizzate prima nel territorio in oggetto, risulta accertata nell'area del progetto e nella "vasta area" di riferimento la presenza di alcune specie di fauna prioritarie e *habitat* di eccezionale interesse conservazionistico. In sintesi, negli stessi studi:
 - a) Viene accertata la presenza di esemplari di gatto selvatico (*Felis silvestris*, , Allegato IV Direttiva 92/43/CEE) nelle immediate prossimità dell'area di progetto (area di riproduzione, con presenza di giovane). Si dà per certa la presenza della specie nell'area di progetto. In generale, il comprensorio vasto è una delle aree migliori per la specie nell'Italia peninsulare.
 - b) si può affermare la presenza di un branco di lupi (*Canis lupus*, Allegati II e IV Direttiva 92/43/CEE) con sito di *rendez-vous* all'interno della contermine area SIC "Bosco di Paganello". Una visione d'insieme più ampia e rapportata al contesto circostante induce a considerare il sito SIC come un'importante area di riproduzione intermedia che si frappone tra i boschi più in quota del Parco Nazionale della Majella, ed il fondovalle del fiume Sangro, occupato da altri branchi di più recente formazione.
 - c) l'accertamento della presenza dell'orso (*Ursus arctos marsicanus*, , Allegati II e IV Direttiva 92/43/CEE), rilevata nel 2014 nel SIC delle Cascate del Verde e Abetina di Rosello, identifica l'area - vista anche la prossimità dell'area di presenza certa dei Monti Pizi - non più come margine più esterno dell'areale ma come area periferica quasi interna alla distribuzione dell'orso nell'area vasta. Va conseguentemente ed urgentemente aggiornato in sede regionale il quadro di riferimento in materia "conservazione dell'orso/PATOM".
 - d) in base alle ultime evidenze, oltre alle 5 specie di chiroterri incluse nell'allegato II della direttiva *Habitat*, per la zona di Civitaluparella, si ritiene possa essere presente anche la nittola (*Nyctalus noctola*), specie di

interesse comunitario che presenta altezze di volo particolarmente elevate ed è pertanto particolarmente esposta a rischio di collisione con le turbine.

e) Viene accertata la presenza di diverse specie ornitiche incluse in Direttiva 79/409/CEE; tra queste, il nibbio reale (*Milvus milvus*), il succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), la tottavilla (*Lullula arborea*), averla piccola (*Lanius minor*), il picchio rosso mezzano (*Picoides medius*) inserite nell'allegato I della stessa Direttiva. L'area vasta è risultata inoltre, importante luogo di passaggio per specie in migrazione, in caccia, e/o alla ricerca di nuovi territori (tra queste, incluse nella Direttiva 79/409/CEE: aquila reale, albanella reale, falco pellegrino).


La contestuale valutazione d'incidenza inclusa nella relazione al progetto di ENEERM insistente in area contigua a quella in oggetto, individua nelle categorie di RISCHIO GRAVE l'impatto sui rapaci, MOLTO SIGNIFICATIVO per i chirotteri, SIGNIFICATIVO per il gatto selvatico e CONTENUTO (ma effettivo) per lupo ed orso.


5) l'Ente con delibera di Giunta n. 43 del 25.08.2014, con la quale ha formulato in relazione al piano di gestione SIC Bosco Paganello osservazioni con conseguenziale richiesta di divieto di sviluppo di impianti eolici industriali aventi una potenza complessiva maggiore di 200 KV, tenendo conto della potenza dell'intero impianto e non dei singoli aerogeneratori, nel SIC Bosco Paganello e in una *buffer area* di 5 Km attorno al perimetro del SIC. Inoltre, si è avanzata alla Regione, altresì, richiesta di previsione di trasformazione dell'intera IBA in zona di protezione speciale attraverso il coinvolgimento con gli altri SIC dell'IBA e con la Regione Abruzzo, utile alla conservazione dell'intera meta popolazione di nibbio reale e non solo di singole coppie.

Tanto premesso, si chiede che il Comitato voglia rigettare la richiesta di proroga del provvedimento n. 1616 del 25/11/2010, poiché infondata in fatto ed in diritto.

Civitaluparella, li: 16.09.2015

Il Presidente
Andrea De Angelis





Associazione per la conservazione dell'orso bruno marsicano ONLUS

Via Parco degli Ulivi, 9 - 65015, Montesilvano (PE)
www.salviamolorso.it, info@salviamolorso.it

REGIONE ABRUZZO
Struttura Spaziale di Supporto
Sistema Informativo Regionale
Ufficio Segreteria e Affari Generali
17 SET 2015
ARRIVO

REGIONE ABRUZZO
VISTO ARRIVARE
17 SET 2015
SERVIZIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
S. Verone

18 SET 2015
PROV. N. RA/236571

Spet.le

Regione Abruzzo
Direzione Affari della Presidenza
Politiche Legislative e comunitarie
Programmazione, parchi territorio
Valutazioni Ambientali Energia
Servizio tutela, valorizzazione del
paesaggio e valutazione ambientale
VIA LEONARDO DA VINCIA 1
67100 L'AQUILA

OGGETTO: osservazioni istanza di proroga del provvedimento di V.I.A ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.e i, avanzata dalla Ditta Civitaluparella Wind s.r.l.

Preliminarmente, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Capo III della legge 241/1990, si ritiene che la comunicazione di avvio del procedimento di proroga, in ragione degli interessi sottesi al procedimento di VIA e alle opere che ne costituiscono oggetto, debba essere effettuato mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un avviso inerente l'avvio del procedimento di proroga, munito dei contenuti previsti all'articolo 8, comma 2, della legge 241/1990. In ogni caso, la comunicazione "obbligatoria" dell'avvio di un procedimento amministrativo di proroga, effettuata esclusivamente attraverso l'indicazione tra gli ordini del giorno della seduta del CCR VIA del 17/09/2015 non può essere considerata un'adeguata e corretta forma di pubblicità e deve ritenersi lesiva dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione che governano l'azione amministrativa. Difatti, il Comitato cittadino La Difesa ha avuto conoscenza *aliunde*, casualmente e solo tardivamente dell'avvio del suddetto procedimento, senza, peraltro, che gli sia stato concesso alcun termine per la presentazione di osservazioni e senza nemmeno poter esaminare il contenuto dell'istanza di proroga avanzata dalla ditta Civitaluparella Wind s.r.l.

Venendo ora a considerare gli aspetti più propriamente procedurali, l'Art. 26 del Decreto Legislativo 152/2006, testo unico sull'ambiente, così come modificato dal d. lgs. 4/2008 prevede che i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro 5 anni dalla PUBBLICAZIONE del provvedimento V.I.A. Trascorso detto periodo, la procedura deve essere reiterata, salvo proroga concessa su istanza del proponente dall'autorità che ha emanato il provvedimento; tale norma si applica ai

procedimenti avviati successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. 4/2008, che risale a febbraio 2008. E' indiscutibile che tale termine si applichi anche al progetto proposto dalla ditta Civitaluparella Wind, poiché l'avvio del procedimento risale al 19/06/2008.

Il progetto in questione veniva sottoposto alla valutazione del comitato di coordinamento regionale in data 29/06/2010; per tale data pervenivano presso la Regione Abruzzo diverse osservazioni, tra cui:

- Osservazioni della L.i.p.u. del 22/12/2008;
- quelle del WWF del 22/12/2008;
- quelle del Comune di Civitaluparella;
- quelle del Comune di Fallo;
- quelle della soc. Ecowatt.

All'esito della seduta del 29/06/2010, con il giudizio 1906/2010, il comitato V.I.A. esprimeva parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- esclusione delle pale eoliche ricadenti sulle particelle percorse da incendi; siano messe in atto tutte le misure di mitigazione previste ed indicate nella relazione di monitoraggio floro-faunistico presentate;
- vengano effettuati due anni di monitoraggio successivi all'entrata in esercizio dell'impianto, come indicato nelle linee guida. Ogni sei mesi dovrà essere presentata relazione agli uffici della Regione competenti per la valutazione di incidenza. Qualora al termine del monitoraggio sia verificata l'incidenza dell'impianto sulle specie di uccelli e chiropteri dovrà essere interrotto il funzionamento dell'impianto stesso.
- sia esclusa la pala n.12 in quanto ricade in un'area D1 destinata ad impianti produttivi agricoli; la realizzazione di tale pala precluderebbe l'attuazione delle previsioni urbanistiche del PRG vigente.

Successivamente, in data 25/11/2010, il comitato di coordinamento regionale, su istanza della soc. Civitaluparella Wind, inspiegabilmente si pronunciava su un non meglio precisato adeguamento alle prescrizioni di cui al giudizio 29/06/2010 n.1506. Il verbale adottato nella seduta del 25/11/2010 non sostituisce quello precedente, ma lo interpreta, tanto che non risulta instaurata una nuova procedura di V.I.A., non risulta effettuata una nuova pubblicazione, non risulta avviato il procedimento di ritiro del giudizio concluso con il pare n.1506/2010. Il verbale n.1606 del 25/11/2010 non è stato mai oggetto di pubblicazione, a conferma che è stata la stessa Regione a qualificarlo quale mero atto interpretativo dell'unico giudizio V.I.A. (il n. 1506/2010). Pertanto, l'istanza della soc. proponente ha ad oggetto un atto che non è un parere V.I.A., mentre il parere V.I.A. rilasciato dalla Regione in merito al progetto è scaduto in data 29/06/2015, non avendo la società realizzato le opere.

Per concludere delle due l'una: o il provvedimento n.1616 del 25/11/2010 è meramente interpretativo dell'unico giudizio VIA del 29/06/2010 e, in tal caso, la ditta avrebbe dovuto richiedere - nei termini previsti dal T.U. A. - la proroga di quest'ultimo, oppure, se si ritiene che il provvedimento in questione rappresenti un autonomo parere VIA, il medesimo è da ritenere irrimediabilmente nullo in quanto adottato senza il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge (NON RISULTA NEMMENO PUBBLICATO, vanificando di fatto, ogni possibilità di autonoma impugnativa del medesimo).

Le argomentazioni esposte potrebbero considerarsi esaustive in ordine alla illegittimità della richiesta, tuttavia, per completezza di esposizione si ritiene che l'istanza di proroga, anche se avesse avuto ad oggetto il parere VIA del 29/06/2010, era da ritenersi infondata nel merito, per le motivazioni che seguono:

- 1) L'Art. 26 del Decreto Legislativo 152/2006, testo unico sull'ambiente, così come modificato dal d. lgs. 4/2008, disciplina il termine ultimo per la conclusione dei lavori e non il termine d'inizio dei lavori e dunque presuppone che l'esecuzione dell'opera sia stata quantomeno avviata. Inoltre, la richiesta di proroga, prevista eccezionalmente dalla legge, richiede una situazione di oggettiva e comprovata necessità, non imputabile alla ditta. Nella fattispecie la società, non solo non ha iniziato l'opera, ma non ha neanche ottenuto l'autorizzazione unica, poiché quella rilasciata dalla Regione è stata annullata con determina dirigenziale di decadenza, non impugnata, in quanto l'autorizzazione ottenuta dalla Ditta la n. 206 era relativa "ad un progetto non corrispondente al progetto valutato in sede di valutazione di impatto ambientale" e gli atti relativi sono stati rimessi alla Procura della Re pubblica competente.
- 2) alcuni atti presupposti al rilascio del parere sono scaduti, quali ad es., il nulla osta paesaggistico prot. n°7258 del 18/06/2010 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo;
- 3) il quadro conoscitivo del contesto ambientale, adeguatamente approfondito e monitorato da recentissimi studi (Mario Pellegrini et al. 2014-2015, *Monitoraggio sulla vegetazione, la flora e la fauna nell'area vasta occupata in parte da una centrale eolica nel territorio di Civitaluparella, Montelapiano e Montebello sul Sangro (CH)*), risulta sostanzialmente modificato; infatti, da recenti ricerche funzionali alla valutazione delle incidenze per un progetto eolico in area contermini, le quali si sono avvalse di monitoraggi specifici e tecniche mai utilizzate prima nel territorio in oggetto, risulta accertata nell'area del progetto e nella "vasta area" di riferimento la presenza di alcune specie di fauna prioritarie e *habitat* di eccezionale interesse conservazionistico. In sintesi, negli stessi studi:
 - a) Viene accertata la presenza di esemplari di gatto selvatico (*Felis silvestris*, , Allegato IV Direttiva 92/43/CEE) nelle immediate prossimità dell'area di progetto (area di riproduzione, con presenza di giovane). Si dà per certa la presenza della specie nell'area di progetto. In generale, il comprensorio vasto è una delle aree migliori per la specie nell'Italia peninsulare.
 - b) si può affermare la presenza di un branco di lupi (*Canis lupus*, Allegati II e IV Direttiva 92/43/CEE) con sito di *rendez-vous* all'interno della contermini area SIC "Bosco di Paganello". Una visione d'insieme più ampia e rapportata al contesto circostante induce a considerare il sito SIC come un'importante area di riproduzione intermedia che si frappone tra i boschi più in quota del Parco Nazionale della Majella, ed il fondovalle del fiume Sangro, occupato da altri branchi di più recente formazione.
 - c) l'accertamento della presenza dell'orso (*Ursus arctos marsicanus*, , Allegati II e IV Direttiva 92/43/CEE), rilevata nel 2014 nel SIC delle Cascate del Verde e Abetina di Rosello, identifica l'area - vista anche la prossimità dell'area di presenza certa dei Monti Pizi - non più come margine più esterno dell'areale ma come area periferica quasi interna alla distribuzione dell'orso nell'area vasta. Va conseguentemente ed urgentemente aggiornato in sede regionale il quadro di riferimento in materia "conservazione dell'orso/PATOM".
 - d) in base alle ultime evidenze, oltre alle 5 specie di chiroteri incluse nell'allegato II della direttiva *Habitat*, per la zona di Civitaluparella, si ritiene possa essere presente anche la nottola (*Nyctalus noctula*), specie di

interesse comunitario che presenta altezze di volo particolarmente elevate ed è pertanto particolarmente esposta a rischio di collisione con le turbine.

e) Viene accertata la presenza di diverse specie ornitiche incluse in Direttiva 79/409/CEE; tra queste, il nibbio reale (*Milvus milvus*), il succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), la tottavilla (*Lullula arborea*), averla piccola (*Lanius minor*), il picchio rosso mezzano (*Picoides medius*) inserite nell'allegato I della stessa Direttiva. L'area vasta è risultata inoltre, importante luogo di passaggio per specie in migrazione, in caccia, e/o alla ricerca di nuovi territori (tra queste, incluse nella Direttiva 79/409/CEE: aquila reale, albanella reale, falco pellegrino).

La contestuale valutazione d'incidenza inclusa nella relazione al progetto di ENEERM insistente in area contigua a quella in oggetto, individua nelle categorie di RISCHIO GRAVE l'impatto sui rapaci, MOLTO SIGNIFICATIVO per i chiroterri, SIGNIFICATIVO per il gatto selvatico e CONTENUTO (ma effettivo) per lupo ed orso.

5) l'Ente con delibera di Giunta n. 43 del 25.08.2014, con la quale ha formulato in relazione al piano di gestione SIC Bosco Paganello osservazioni con conseguenziale richiesta di divieto di sviluppo di impianti eolici industriali aventi una potenza complessiva maggiore di 200 KV, tenendo conto della potenza dell'intero impianto e non dei singoli aerogeneratori, nel SIC Bosco Paganello e in una *buffer area* di 5 Km attorno al perimetro del SIC. Inoltre, si è avanzata alla Regione, altresì, richiesta di previsione di trasformazione dell'intera IBA in zona di protezione speciale attraverso il coinvolgimento con gli altri SIC dell'IBA e con la Regione Abruzzo, utile alla conservazione dell'intera meta popolazione di nibbio reale e non solo di singole coppie.

Tanto premesso, si chiede che il Comitato voglia rigettare la richiesta di proroga del provvedimento n. 1616 del 25/11/2010, poiché infondata in fatto ed in diritto.

Civitaluparella, li: 16.09.2015

Mario Cipollone